

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA D.G.R./DECRETO N. 6545 DEL 27 FEB 2004

IL SEGRETARIO

FONDAZIONE

STATUTO

"MARTINELLI GRANATA PIANTONI"



IL PRESIDENTE

Art. 1
ORIGINE

La **Fondazione "Martinelli-Granata-Piantoni"**, trae origine dal testamento olografo 27 giugno 1928, pubblicato a rogito dal notaio dr. Peri di Rovato, con il quale il Sig. Martinelli comm. Dr. Angelo, magistrato, consigliere della corte d'appello a riposo, istituiva erede universale del proprio patrimonio il Comune di Cologne con l'obbligo di istituire, nel Comune, un ente a favore degli anziani.

L'Istituto è stato eretto a Ente Morale con Regio Decreto del 21.02.1938, n. 796.

IL SEGRETARIO

Art. 2
DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione **Fondazione "MARTINELLI-GRANATA-PIANTONI ONLUS"** con la forma giuridica di cui all'art. 12 e seguenti del codice civile e con personalità giuridica di cui al DPR 10/02/2000 n. 361.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La fondazione ha sede in Cologne (BS), via Martinelli, 19.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.



Art. 3
SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nel territorio del Comune di Cologne e della Regione Lombardia.

Si propone di svolgere la propria attività in conformità alle volontà testamentarie dei fondatori nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza, di assistenza socio-sanitaria e di pubblica utilità con finalità di solidarietà sociale e rivolte prevalentemente alle persone anziane ed ai disabili.

In particolare l'Ente esercita l'attività di:

- ☉ Ricovero, anche temporaneo, mantenimento e assistenza socio-sanitaria alle persone di ambo i sessi che si trovano in condizioni, fisiche, psichiche e sociali svantaggiate.

IL PRESIDENTE

- ⊙ Trattamenti riabilitativi e di fisioterapia per il conseguimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia delle persone. Detti trattamenti possono essere effettuati anche ai non ricoverati.

Inoltre si propone di:

- ⊙ Promuovere, nei limiti dei propri mezzi finanziari, in stretto collegamento con gli Enti Locali e con l'ASL, tutte quelle iniziative atte a garantire una migliore e più qualificata assistenza agli ospiti.
- ⊙ Provvedere, anche in collaborazione con altri enti, a fornire agli anziani del territorio comunale servizi di assistenza domiciliare, fornitura di pasti a domicilio.
- ⊙ Istituire, nell'ambito del territorio comunale, Centri diurni o Centri di aggregazione che favoriscano la partecipazione degli anziani ad iniziative a carattere ricreative e culturali.
- ⊙ Assicurare agli iscritti dei Centri Diurni di proprietà della Fondazione, la possibilità di usufruire dei servizi erogati dalla struttura sanitaria. I servizi e le modalità di erogazione saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di controllo.

Art. 4

MODALITÀ DI FRUIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

La Fondazione accoglie le persone residenti nel Comune di Cologno. Nel caso di ulteriore disponibilità di posti saranno ammesse altre persone secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione e/o nell'ambito di accordi con l'ASL o con altri enti territoriali.

Per posti letto autorizzati ed eventualmente non convenzionati, la Fondazione si riserva la facoltà di accogliere persone, prima residenti in Cologno poi di altri paesi.

La misura delle rette e le garanzie per il loro pagamento sono determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 5

APPORTO DEL VOLONTARIATO

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli ospiti.

Gli interventi assistenziali resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee e gratuite, concordate preventivamente con l'Ente.

Art. 6 ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 7

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero cinque membri, tutti nominati dal Sindaco del Comune di Cologne.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, finché il successivo non abbia assunto le proprie funzioni.

I Consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.


Art. 8

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- ⌚ il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- ⌚ l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione;
- ⌚ l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- ⌚ l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.



IL PRESIDENTE

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione che né dà immediata comunicazione al Comune. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di dimissioni o morte di un consigliere.

Art. 9

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare, il Consiglio delibera relativamente a:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) nomina del segretario-direttore;
- c) nomina e revoca del revisore dei conti;
- d) approvazione dello statuto e dei regolamenti;
- e) approvazione del bilancio annuale e relative variazioni, del conto consuntivo;
- f) approvazione della pianta organica e relative variazioni;
- g) approvazione delle rette per l'utilizzo dei servizi;
- h) approvazione di convenzioni e adesione a forme associative;
- i) autorizzazione alla contrazione di mutui;
- j) assunzione di spese che impegnino i bilanci di più esercizi;
- k) acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;
- l) nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi ed Istituzioni;
- m) pronuncia della decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- n) accettazione di eredità e donazioni;
- o) conferimento degli incarichi professionali;
- p) decisioni in ordine alle liti passive ed alle transazioni;
- q) ogni altra materia riconducibile all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo;
- r) delibera l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio, su proposta del Presidente, ha facoltà di delegare compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Art. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sindaco notifica l'avvenuta nomina ai componenti del Consiglio di Amministrazione e con lo stesso atto fissa la data per la prima convocazione.

Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, si procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio hanno luogo periodicamente, a seconda delle esigenze contingenti ed, in ogni caso, nei tempi stabiliti dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni a medesimo; le altre sedute si svolgeranno ogni qualvolta si verifichi un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità regionale.

Nei casi sopra citati il Presidente deve convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito.

Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art. 11

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie nonché l'elezione del Presidente per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano; si deve procedere a votazione a mezzo di schede segrete si tratti di valutazioni concernenti persone.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani deve esserne fatta menzione nella deliberazione.

Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si riportino sue eventuali dichiarazioni di voto.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti dell'Ente.

Art. 12
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;
- c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
- e) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione dell'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone il Consiglio stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- f) per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti;
- g) in caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

Art. 13
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

IL PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

Art. 14

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Il Segretario-Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione con contratto di lavoro di diritto privato e qualifica di dirigente tra i funzionari della Fondazione di grado più elevato o tra soggetti estranei in possesso di adeguati titoli e specificata professionalità. Con la delibera di nomina dovrà essere determinato il suo compenso.

Il Segretario-Direttore:

- a. Assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione, sulla base delle linee di condotta definite dal Consiglio d'Amministrazione;
- b. Dirige i servizi e gli uffici ed è a capo del personale;
- c. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere;
- d. Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante;
- e. E' responsabile della corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- f. Sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- g. Compie ogni atto per il quale abbia avuto disposizione dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente;

Art. 15

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Con l'atto di nomina deve essere determinato il compenso. Dura in carica tre esercizi e può essere sempre confermato.

Il Revisore dei conti:

- ⊙ esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti con riferimento alla regolare tenuta della contabilità;
- ⊙ agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi di amministrazione;
- ⊙ riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio d'Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. La relazione deve essere trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni del Revisore dei Conti.



IL SEGRETARIO

IL REVISORE

Il Revisore dovrà riunirsi almeno una volta ogni trimestre e sarà assistito dal Segretario-Direttore. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La contabilità della Fondazione deve essere tenuta secondo le disposizioni dell'art. 25 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario-Direttore.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili dell'Ente possono essere disciplinati da apposito regolamento della contabilità

IL SEGRETARIO

Art. 17

BILANCIO DI PREVISIONE

La fondazione deve operare sulla base del Bilancio di Previsione annuale che deve essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione previsionale e programmatica che illustri l'attività che l'Amministrazione intende svolgere nel nuovo esercizio.

Art. 18

RENDICONTO

Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere approvato, da parte del Consiglio d'Amministrazione il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente.

IL PRESIDENTE



Art. 19

CRITERI DI GESTIONE

La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di gestione attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi quelli riguardanti l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 20

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e descritti nel libro degli inventari.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 21

MEZZI DI FINANZIAMENTO

Tutte le risorse della Fondazione devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione provvede alla realizzazione di tali finalità attraverso l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio nonché con:

- a) le rette degli utenti dei servizi socio-assistenziali;
- b) le rette degli enti pubblici;
- c) dal reddito del patrimonio;
- d) sussidi, elargizioni, eredità, liberalità, lasciti testamentari, contributi e donazioni di Enti e privati;
- e) proventi derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzate al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dei fruitori dei servizi.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del Decreto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 22
ESTINZIONE

Nel caso di estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto a favore del Comune di Cologne o, in caso di indisponibilità, ad altre organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio d'Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c..

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con voto favorevole di almeno 4 dei 5 componenti del Consiglio d'Amministrazione.



Art. 23
NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui avrà riportato l'approvazione disposta con decreto del presidente della Giunta della Regione Lombardia e sostituirà quello precedente approvato con DPR in data 30 giugno 1951.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanate in materia ONLUS.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE